

STATUTO

"G.E.M.A. (Gruppo Ecologico Micologico Abruzzese) - Avezzano (AQ) - A.P.S. ETS"

Ente del Terzo Settore

(modifica statutaria ai sensi del D.Lgs 117/2017)

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 460/97 e D. Lgs. 117/2017, l'Associazione – Ente del Terzo Settore - denominata **"G.E.M.A. (Gruppo Ecologico Micologico Abruzzese) - Avezzano (AQ) - APS ETS"**, con sede in Avezzano, Via Mazzini, 93.

D. Lgs. 460/97

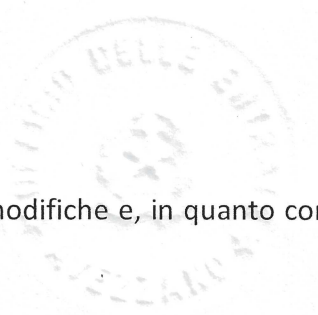
Ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97, l'Associazione persegue finalità di solidarietà sociale e svolge le attività istituzionali nei seguenti settori:

- la salvaguardia e difesa dell'ambiente;
- la promozione di ogni iniziativa utile alla conoscenza ecologica e micologica;
- la raccolta del materiale scientifico, didattico ed illustrativo atto al miglior apprendimento ed approfondimento della materia;
- la divulgazione delle conoscenze acquisite mediante pubblicazioni, corsi, seminari, mostre ed insegnamento a livello scolastico ed universitario;
- lo scambio di opinioni, esperienze e conoscenze con Organizzazioni analoghe;
- la sensibilizzazione dei cittadini e delle Autorità Pubbliche per il rispetto a l'amore per la natura, con particolare riferimento agli habitat micologici.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse e di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Il presente statuto prevede espressamente i requisiti di seguito elencati:

1. il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art.10, lett. a, ad eccezione di quelle direttamente connesse;
2. il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
3. l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
4. l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
5. l'obbligo di redigere il bilancio o il rendiconto annuale;
6. disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi



luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

ART. 18 – RINVIO

I requisiti prescritti dalla L. 117/17 - Codice Terzo Settore - saranno efficaci dal termine previsto dall'art. 104, comma 2, del Codice stesso e in pari data cesserà l'efficacia delle clausole statutarie previste dall'art. 10, comma 1, del D. Lgs. 460/97, tuttora in vigore.

Ne consegue, che l'utilizzo dell'acronimo ETS nella denominazione ed in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico è subordinato all'effettiva iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.